

STRALCIO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 30/06/2009
TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
LA CONFINDUSTRIA ANCMA (Associazione Nazionale Cicli, Motocicli e Accessori)
e
IL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
COMMISSIONE ITALIANA VEICOLI ELETTRICI STRADALI (CEI CIVES)

Premesse (OMISSIS)

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo di programma, che prevede un sistema di incentivi alla diffusione di ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli, biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, veicoli assimilati a basso impatto ambientale, rifinanzia l'Accordo 2008 e ne aggiorna i contenuti.
2. Con il presente accordo si intende contribuire al raggiungimento e al mantenimento dei valori limite di qualità dell'aria, previsti dalla vigente normativa, attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal parco circolante dei ciclomotori e dei motocicli ed attraverso la promozione della diffusione delle biciclette.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ciclomotori: veicoli a due ruote (categoria L1e) o tre ruote (categoria L2e), aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
 - b) Ciclomotori con motore termico: ciclomotori caratterizzati, nel caso di veicoli a due ruote, da un motore a combustione interna la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ e, nel caso di veicoli a tre ruote, da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;
 - c) Ciclomotori elettrici: ciclomotori dotati di un motore elettrico di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW;
 - d) Ciclomotori Euro 2: ciclomotori con motore termico conformi alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato I, paragrafo 2, seconda fase indicata in tabella. I ciclomotori Euro 2 si definiscono "a due tempi" se equipaggiati con un motore a due tempi e si definiscono "a quattro tempi" se equipaggiati con un motore a quattro tempi;
 - e) Ciclomotori Euro 2 a ridotto consumo: ciclomotori Euro 2 per i quali il Ministero dei trasporti o apposito istituto accreditato in ambito europeo ha rilasciato, secondo la procedura e le specifiche previste dalla norma JSO 7859:2000, il certificato del consumo di carburante inferiore o uguale a 2.3 litri per 100 Km;
 - f) Tricicli e Quadricicli Euro 2:
 - veicoli a tre ruote Euro 2: veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h, con motore termico conforme alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato I, paragrafo 2, seconda fase indicata in tabella. I tricicli Euro 2 si definiscono "a due tempi" se equipaggiati con un motore a due tempi e si definiscono "a quattro tempi" se equipaggiati con un motore a quattro tempi;

- veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, purché dotati di motore termico conforme alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato 1, paragrafo 2, seconda fase indicata in tabella. I quadricicli Euro 2 si definiscono “a due tempi” se equipaggiati con un motore a due tempi e si definiscono “a quattro tempi” se equipaggiati con un motore a quattro tempi.

g) Ciclomotori tricicli e quadricicli ibridi Euro 2:

- ciclomotori, tricicli e quadricicli Euro 2, dotati di motore termico a 4 tempi e dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, il quale integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

- ciclomotori tricicli e quadricicli Euro 2 dotati di motore termico a 4 tempi e dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione e con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

- ciclomotori tricicli e quadricicli Euro 2 dotati di motore termico a 4 tempi e dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione in contemporanea con quella elettrica, sia alla eventuale produzione di energia elettrica in alternativa alla ricarica delle batterie da rete (funzionamento ibrido parallelo);

h) Ciclomotori Euro 0: ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24 CE, nel testo originario ed in quello risultante dalle successive direttive recanti integrazioni e modificazioni;

i) Ciclomotori Euro 1: ciclomotori conformi alla direttiva 97/24 CE, capitolo V, allegato I, paragrafo 2, prima fase indicata in tabella;

j) Motocicli: veicoli a due ruote senza carrozetta (categoria L3e) o con carrozetta (categoria L4e) dotati di un motore a combustione interna superiore a 50 cm³ e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

k) Motocicli elettrici: motocicli dotati di un motore elettrico di potenza nominale continua massima superiore a 4 kW ed aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

l) Motocicli Euro 3: motocicli con motore termico conformi alla direttiva 97/24/CE, capitolo V, allegato II, paragrafo 2, fase B (2006) indicata in tabella;

m) Altro incentivo statale: incentivo previsto per i motocicli con motore fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza massima non superiore a 60 kW, ai sensi del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive eventuali proroghe;

n) Motocicli ibridi Euro 3:

- motocicli Euro 3 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

- motocicli Euro 3 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale); in tal caso la massa a vuoto del quadriciclo è calcolata al netto della massa delle batterie;

- motocicli Euro 3 dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione in contemporanea con quella elettrica, sia alla eventuale produzione di energia elettrica in alternativa alla ricarica delle batterie da rete (funzionamento ibrido parallelo); in tal caso la massa a vuoto del quadriciclo è calcolata al netto della massa delle batterie;

o) Biciclette: veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;

p) Biciclette a pedalata assistita: biciclette dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare;

q) Veicoli assimilati: veicoli ad emissioni zero nei casi in cui siano stati assimilati ai velocipedi ai sensi dell'articolo 3, comma I, punto 2), del decreto legislativo n. 285/92;

r) Quadricicli elettrici: veicoli a quattro ruote dotati di un motore a trazione elettrica, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci) esclusa la massa delle batterie, (categorie L6e e L7e) e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW.

s) Ciclomotori venisti: ciclomotori Euro O e Euro 1.

Art. 3 (OMISSIS)

Articolo 4

(Risorse)

1. Per l'attuazione del presente accordo si prevedono:

a) 7.669.023,00 euro, da destinare agli incentivi previsti dal presente accordo in relazione all'acquisto di biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, nuove di fabbrica e veicoli assimilati nuovi di fabbrica;

b) 5.112.683,00 euro, da destinare agli incentivi previsti dal presente accordo in relazione all'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da c) a g), nuovi di fabbrica non immatricolati, nonché alla rottamazione di ciclomotori vetusti nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h);

.....

(OMISSIS)

Articolo 5

(Entità degli incentivi e soggetti beneficiari)

1. L'entità degli incentivi previsti dal presente accordo è determinata nei modi seguenti

a) per l'acquisto di una bicicletta o di un veicolo assimilato, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 200 euro;

b) per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 450 euro;

c) per l'acquisto di un motociclo elettrico anche in assenza di contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto e per l'acquisto di un motociclo ibrido Euro 3, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto,

- il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 1.300 euro ove tali motocicli non siano soggetti ad altro incentivo statale;

-ove tali motocicli siano soggetti ad altro incentivo statale, fino alla data di applicazione dello stesso, il 30% del costo del veicolo, nella parte in cui tale percentuale eccede l'altro incentivo statale. La somma di tale eccedenza e dell'altro incentivo statale non può eccedere i 1300 euro;

d) per l'acquisto di un quadriciclo elettrico anche in assenza di contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, e per l'acquisto di un triciclo Euro 2 ibrido o di un quadriciclo Euro 2 ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 1.300 euro;

e) per l'acquisto di un ciclomotore elettrico anche in assenza di contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto e per l'acquisto di un ciclomotore Euro 2 ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 850 euro;

f) per l'acquisto di un ciclomotore Euro 2 a quattro tempi o di un ciclomotore Euro 2 a ridotto consumo, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 20% del costo del veicolo fino ad un massimo di 500 euro;

g) per l'acquisto di un ciclomotore Euro 2 a due tempi, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, l'8% del costo del veicolo fino ad un massimo di 180 euro;

per la rottamazione di ciclomotori vetusti nei casi di acquisto previsti dalle lettere da c) a g), il costo praticato per la rottamazione, fino ad un massimo di 30 euro a veicolo. Tale incentivo è erogato per il 50% dal Ministero e per il 50% dai rivenditori;

2. Gli incentivi previsti dalle lettere da a) a h) possono essere erogati solo in riferimento ai modelli indicati in apposito decreto del Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero, adottato sulla base dei dati ricevuti ai sensi dell'Accordo 2008 entro il 13 maggio 2009 e pubblicato sul sito internet del Ministero, dell'ANCMA e del CEI-CIVES, che indica anche i prezzi e le caratteristiche di ciascun modello ai fini della classificazione di cui al comma 1. Le percentuali di cui al comma 1 sono applicate ai prezzi indicati, per ciascun modello, nel decreto direttoriale. All'aggiornamento del decreto direttoriale si provvede in caso di commercializzazione di modelli di nuova produzione e per i modelli dalle case costruttrici e importatrici che formulano la richiesta di cui all'articolo 9, comma 3, dopo l'entrata in vigore del presente accordo. L'ANCMA e il CEI-CIVES, sulla base dei dati ricevuti dalle case costruttrici e importatrici ed avendo controllato la conformità di tali dati alle disposizioni del presente accordo, comunicano i modelli al Ministero tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 7, indicandone le caratteristiche e il prezzo secondo il formato previsto dall'allegato I. Per i modelli di biciclette a pedalata assistita, le case costruttrici e importatrici allegano anche una dichiarazione in cui si certifica la conformità del modello alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p). Nel caso in cui più case importatrici prevedano, per lo stesso modello, prezzi diversi, i listini inviati dall'ANCMA e dal CEI-CIVES devono riportare il prezzo più basso. Per le vendite incentivate dal presente accordo i prezzi previsti dal decreto direttoriale non possono essere aumentati per la durata del presente accordo.

3. Sono beneficiari degli incentivi previsti dal presente accordo tutte le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sedi in Italia, ad eccezione delle imprese che effettuano attività di trasporto in conto terzi e delle imprese rivenditrici dei veicoli oggetto degli incentivi e dei legali rappresentanti di tali imprese rivenditrici o dei loro delegati.

4. Gli incentivi previsti dal comma 1, si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica. Ciascun singolo veicolo non può essere oggetto di più vendite incentivate ai sensi del presente accordo e dell'Accordo 2008. Gli incentivi previsti dal comma 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, fatti salvi quelli previsti dall'articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 fino al 31 dicembre 2009, fino alla data di applicazione degli stessi. Uno stesso beneficiario non può acquistare, in ogni anno solare, più di un veicolo oggetto di incentivo ai sensi del presente accordo.

5. Gli incentivi erogati non possono eccedere, per ciascun beneficiario, il limite massimo previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato con riferimento alla fattispecie denominata "de minimis".

6. L'incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA.

7. Dal momento dell'esaurimento delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), la procedura di richiesta degli incentivi per le operazioni ivi rispettivamente previste non può essere più attivata. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

Articolo 6

(Procedura di erogazione degli incentivi)

1. Chi, essendo in possesso dei requisiti prescritti per i beneficiari, effettua una tra le operazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a h), redige una apposita richiesta secondo il modello contenuto nell'allegato II, da consegnare al rivenditore, accompagnata dalla copia del proprio documento di identità e dalla copia del certificato di idoneità tecnica del veicolo da rottamare. La copia di tale certificato non è richiesta nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e nei casi di ciclomotori, tricicli, quadricicli e motocicli elettrici per cui non si proceda alla contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto. Se il beneficiario è una persona giuridica la richiesta è redatta dal legale rappresentante o da un suo delegato ed è accompagnata anche dai documenti che attestano la legale rappresentanza o dall'eventuale delega e da copia del documento di identità del legale rappresentante o del delegato, nonché da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante il rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, e, in caso di imprese, dalla relativa visura camerale agli effetti dell'articolo 5, comma 3.

2. I rivenditori riconoscono ai soggetti beneficiari gli incentivi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere da a) a g), e, per gli incentivi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera h), avviano il veicolo vetusto alla rottamazione e corrispondono all'autodemolitore un rimborso pari all'intero ammontare ivi previsto.

3. A seguito di quanto previsto dal comma 2, i rivenditori trasmettono la richiesta di incentivo al Ministero attraverso il sistema di ricezione e riepilogo di cui all'articolo 7 e secondo le modalità stabilite dall'allegato III. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), l'incentivo deve essere richiesto nella misura del 50% del rimborso corrisposto dal rivenditore.

4. I rivenditori conservano, per almeno cinque anni, la richiesta redatta dal beneficiario e la documentazione contabile inerente l'operazione effettuata. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 5, comma I, lettere a) e b), e i casi di acquisto di ciclomotori, tricicli, quadricicli e motocicli elettrici per cui non si proceda alla contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, i rivenditori acquisiscono inoltre dagli autodemolitori e conservano, per almeno cinque anni, il certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo al veicolo vetusto e copia dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in possesso dell'autodemolitore che ha preso in carico il veicolo vetusto.

5. Il Ministero trasferisce le risorse alle singole case costruttrici o importatrici sulla base dei riepiloghi mensili degli incentivi elaborati dal sistema di ricezione e riepilogo di cui all'articolo 7.

6. Il Ministero procede a controlli a campione sui documenti conservati dai rivenditori. A tal fine il Ministero, prima dell'erogazione dell'incentivo, può domandare all'ANCMA ed al CEI-CIVES, attraverso il sistema informatizzato di cui all'articolo 7, la trasmissione, attraverso il medesimo sistema, di copia dei documenti di cui al comma 4, resi disponibili dalle case costruttrici e importatrici, relativi ad un numero di richieste di incentivo nell'ordine del 5% di quelle inserite nei riepiloghi mensili di cui al comma 5. In tal caso, l'erogazione dell'incentivo è effettuata sulla base del primo riepilogo mensile elaborato dopo la positiva conclusione del controllo. Il Ministero procede inoltre, con le stesse modalità, a controlli successivi all'erogazione dell'incentivo.

7. Gli incentivi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono essere erogati solo se la casa costruttrice o importatrice è associata all'ANCMA, al CEI-CIVES o ad altre associazioni che aderiscano all'accordo ai sensi dell'articolo 9, o se la casa costruttrice o importatrice ha formulato la richiesta prevista dall'articolo 9, comma 3.

8. Gli incentivi previsti dal presente accordo si applicano alle operazioni cui all'articolo 5, comma 1, la cui data di fatturazione è successiva a quella di messa in esercizio del sistema di ricezione e riepilogo di cui all'articolo 7, sempre che l'operazione ricada tra quelle per cui il sistema è stato messo in esercizio.

Art. 7 (OMISSIS)

Art. 8 (OMISSIS)

Articolo 9
(Estensione dell'accordo)

1. Il presente accordo si applica anche alle associazioni di imprese del settore ciclomotoristico e/o ciclistico, diverse dall'ANCMA e dal CEI-CIVES, appartenenti a un Paese dell'unione europea, che, previa istanza trasmessa anche al Ministero, sottoscrivano con l'ANCMA una convenzione secondo lo schema contenuto nell'allegato IV. Tali convenzioni sono tempestivamente trasmesse al Ministero. Le associazioni possono sottoscrivere la convenzione con il Ministero nel caso in cui la stessa non sia sottoscritta dall'ANCMA entro tre mesi dalla trasmissione della relativa istanza. In tale ultimo caso l'ANCMA invia tempestivamente al Ministero, per eventuali seguiti di legge, una dettagliata relazione circa i motivi della mancata sottoscrizione.

2. Le associazioni che sottoscrivono le convenzioni di cui al comma 1 espletano, in riferimento alle imprese associate, le funzioni previste dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, comma 6, e realizzano le iniziative previste dall'articolo 13, comma 2.

3. L'ANCMA, il CEI CIVES e le associazioni di cui al comma 1, assicurano, senza alcun onere, gli stessi adempimenti e le stesse prestazioni che il presente accordo prescrive a favore delle imprese associate anche a favore delle case costruttrici o importatrici non associate che ne facciano richiesta e che siano in possesso di visura camerale o equivalente documento rilasciato da Paesi appartenenti all'Unione europea, in cui si attesti un oggetto sociale pertinente con le operazioni incentivate dal presente accordo. Nel caso in cui l'ANCMA, il CEI CIVES o le associazioni di cui al comma 1 non soddisfino tale richiesta, la casa costruttrice o importatrice interessata ne informa il Ministero per eventuali seguiti di legge.

Artt. 10 – 14 (OMISSIS)

Seguono allegati: